

[redacted] non effi
[redacted] attinta dalle censure

5. Il settimo motivo, attinente al merito della pretesa creditoria relativa al TFR, è di conseguenza assorbito.

6. L'ottavo ed il nono motivo, riguardanti il credito vantato sui compensi professionali riscossi dal [redacted] dalla società [redacted] (a seguito di giudizio, definito in primo grado nel 2009, di accertamento del credito, avviato dalla società [redacted] nel 1999, allorché i coniugi [redacted]/[redacted] erano ancora sposati, essendosi poi separati con sentenza definitiva del 1996) sono, invece, fondati.

La Corte d'appello ha affermato che la pretesa, a titolo di comunione *de residuo*, ex art.177, comma 1, lett.c), c.c., sulla metà dei compensi professionali percepiti dal [redacted] per attività lavorativa svolta durante il matrimonio, in dipendenza del rapporto professionale con la [redacted] srl, e non consumati per il soddisfacimento di bisogni della famiglia fino al momento dello scioglimento della comunione, era inammissibile in quanto la censura non coglieva la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, nella quale si era evidenziato che, al momento dello scioglimento della comunione tra i coniugi (nel 1996, secondo quanto accertato in primo grado, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi), il [redacted] non aveva né la disponibilità né l'aspettativa di percezione di tali somme durante il matrimonio, avendo iniziato il giudizio per vedersi riconosciuta la pretesa creditoria nei confronti del terzo [redacted] srl solo successivamente, ottenendo la sentenza nel 2009, cosicché non poteva averle né consumate né tantomeno sottratte, in quanto il credito non era «neppure ancora esigibile».

Assume la ricorrente che ai fini della propria domanda rilevava, invece, solo che il credito fosse maturato in costanza di matrimonio (il che si poteva evincere dalla domanda riconvenzionale azionata

dal [redacted] nel giudizio promosso nel 1993 dalla [redacted] srl, per oltre £ [redacted] e che non fosse stato consumato al momento dello scioglimento della comunione nel 1996 (dato questo pacifico poiché, a quella data, non era stato neppure riscosso).

Questa Corte (Cass. 14897/2000) ha ribadito che *«costituiscono oggetto della comunione cosiddetta "de residuo", ai sensi dell'articolo 177 lett c) cod. civ., non solo quei redditi per i quali si riesca a dimostrare che sussistano ancora al momento dello scioglimento della comunione ma anche quelli, percepiti e percipiendi, rispetto ai quali il coniuge titolare non riesca a dimostrare che siano stati consumati o per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione»*. Secondo tale orientamento, i proventi dell'attività separata dei coniugi, contemplati all' art. 177 c.c., lettera c), percepiti o che debbono esserlo, per i quali manchi la prova, ad opera del coniuge titolare, del loro utilizzo per le esigenze della famiglia o per investimenti già compresi nella comunione, entrano immediatamente e di pieno diritto a far parte della comunione e (con inversione dell'onere della relativa prova, ricadente sul coniuge titolare) solo i proventi per i quali sia raggiunta questa prova (vale a dire la dimostrazione che siano stati consumati o per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione) resterebbero esclusi dalla caduta in comunione *de residuo*.

Successivamente, rispondendo alle obiezioni mosse da parte della dottrina su tale interpretazione, secondo cui i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi *«entrano di pieno diritto a far parte della comunione immediata»*, essendo destinati indistintamente al *«consumo»* della famiglia, si è poi precisato che *«l'art. 177 lett. c) del codice civile esclude dalla comunione legale i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo*

scioglimento della comunione» (Cass 13441/2003; Cass. n. 2597/2006).

Alla luce di tale indirizzo, i redditi individuali dei coniugi - tanto che si tratti di redditi di capitali (art. 177 c.c., lettera b), quanto che si tratti di proventi della loro attività separata (art. 177 c.c., lettera c) - non cadono automaticamente in comunione, secondo il meccanismo di comunione differita coniato dal legislatore del 1975, ma rimangono di pertinenza del rispettivo titolare, salvo a diventare comuni, nella misura in cui non siano stati già consumati, al verificarsi di una causa di scioglimento della comunione; la comunione immediata riguarda solo gli «*acquisti*» (art. 177 c.c., lett. a), le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (art. 177 c.c., lett. d), nonché gli utili e incrementi delle aziende appartenenti a uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi (art. 177 c.c., comma 2).

In motivazione nella sentenza n. 2597 del 2006 si è aggiunto che «*la comunione de residuo non fa nascere un vero e proprio diritto di credito in favore della comunione ed a carico del singolo coniuge, ma di luogo ad una semplice aspettativa di fatto, in quanto solo al momento dello scioglimento della comunione viene ad operarsi un vero e proprio ritrasferimento, nel senso di una comproprietà differita*». In sostanza, l'acquisizione differita dei redditi personali implica che il percettore dei redditi, dopo aver assolto l'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, ha la più ampia disponibilità dei redditi stessi, potendo, a sua discrezione, consumarli sia a favore della comunione, operando degli acquisti che, a norma dell'art. 177 lett. a), entrano in comunione, sia a favore di se stesso, operando acquisti che, per l'uso cui vengono destinati, vanno considerati quali beni personali ex art. 179, lett. c) ed e) c.c. Il principio è stato successivamente ribadito (Cass.21648 /2010; Cass. 5652/2017).

Tanto premesso, in base alla lettera dell'art.177 lett.c) i proventi delle attività separate cadono nella comunione differita o *de residuo* anche se non ancora percepiti al momento dello scioglimento della comunione (come prescritto espressamente, invece, dalla lett.b) per i frutti dei beni personali, cfr. Cass. 1429/2018) ed anche se ancora non esigibili, in difetto di previsione in tal senso, purché costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenza della comunione legale.

Tra essi sono compresi proprio i crediti che il professionista vanta verso clienti per prestazioni già eseguite e non ancora pagate.

Non è poi esatto quanto affermato dalla Corte d'appello in ordine al fatto che, al momento dello scioglimento della comunione (nel 1996, secondo quanto accertato in giudizio), il ██████████ non aveva ancora la disponibilità delle somme di cui l'attrice ha chiesto l'attribuzione della metà, *«avendo il predetto iniziato il giudizio al fine di vedersi riconosciuta la propria pretesa creditoria nei confronti della srl ██████████ soltanto dopo lo scioglimento della comunione»*, cosicché egli non aveva non solo la disponibilità ma *«neppure l'aspettativa di percezione di tali somme durante il matrimonio»* e certamente non poteva averle consumate né tantomeno sottratte.

Invero, il giudizio per l'accertamento del credito era pacificamente iniziato nel 1993, come allegato dalla ricorrente.

Ne consegue che i proventi in oggetto rientravano nell'ambito della disciplina di cui all'art.177, comma 1°, lett.c), c.c.

Va dunque affermato il seguente principio di diritto: *« Ai sensi dell'art.177 lett.c), i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi cadono nella comunione differita o de residuo ove non consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione e quindi anche se non ancora percepiti al momento dello scioglimento della comunione e ancora*

non esigibili, in difetto di previsione in tal senso, purché costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenza della comunione legale; tra essi sono compresi i crediti che il professionista vanta verso clienti per prestazioni già eseguite e non ancora pagate».

7. Per tutto quanto sopra esposto, vanno accolti l'ottavo e il nono motivo del ricorso, respinti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d'appello di [REDACTED] in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riunito il ricorso n. 25156/2023 a quello n. 22000/2023, accoglie l'ottavo e il nono motivo del ricorso così unificato, cassa l'ordinanza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di [REDACTED] in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 31 maggio 2023.

Il Presidente